



Procedura Operativa

Procedimento di rilascio delle targhe storiche

Direzione Generale per la Motorizzazione

Automobile Club d'Italia

Direzione Centrale Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali

Redatto da	Unità di Staff del Direttore Generale per la Motorizzazione e dall'Automobile Club d'Italia
Verificato e approvato da	Direttore Generale per la Motorizzazione; Direttore Centrale della Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali

N. Versione	Stato	Data di Approvazione
1.0	Approvato	08/10/2025
Ultime modifiche intervenute	06/10/2025	



Indice del documento

1	Obiettivi e ambito di applicazione.....	3
2	Definizioni, abbreviazioni e acronimi	4
3	Documenti di riferimento.....	5
3.1	Modelli operativi	5
3.2	Normativa di riferimento	6
4	Ruoli organizzativi coinvolti e adempimenti procedurali	7
5	Modalità di esecuzione del procedimento	8
5.1	Ambito oggettivo di applicazione.....	8
5.2	Richiesta ordinaria di immatricolazione, reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca	10
5.2.1	Disposizioni generali	10
5.2.2	Veicoli assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA	11
5.2.3	Macchine agricole e veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA.....	14
5.2.4	Produzione e consegna delle targhe d'epoca	15
5.3	Richiesta alternativa di reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca	17
5.4	Duplicazione delle targhe d'epoca	21
6	Allegati	23



1 Obiettivi e ambito di applicazione

Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative della Direzione Generale per la Motorizzazione (DGMOT), il presente documento si pone l'obiettivo di **definire un modello ottimizzato per il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà** con contestuale assegnazione delle **targhe d'epoca**, per i veicoli di interesse **storico e collezionistico**, attraverso la definizione di processi, strumenti e linee guida organizzative.

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Nella sezione sono elencati e descritti, ove necessario, termini, acronimi, sigle, abbreviazioni utilizzati nella procedura.

Acronimi e abbreviazioni

Acronimo/abbreviazione	Descrizione
DGMOT	Direzione Generale per la Motorizzazione
UMC	Ufficio della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
c.d.s.	"Codice della strada" : il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante <i>"Nuovo codice della strada"</i> e successive modificazioni
DU	Documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati. - Contiene le informazioni sul veicolo afferenti a: dati tecnici; dati di intestazione; dati validati dal Pubblico registro automobilistico relativi alla situazione giuridico-patrimoniale; dati relativi alla cessazione dalla circolazione conseguente alla definitiva esportazione all'estero.
ANV	Archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. - Contiene i dati sul veicolo afferenti alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, nonché agli incidenti in cui lo stesso sia stato coinvolto. - È completamente informatizzato. - È popolato ed aggiornato con i dati raccolti dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro Elaborazione Dati (CED) della DGMOT.
PRA	Pubblico registro automobilistico istituito presso ACI nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo assoggettato al regime dei beni mobili registrati. - Contiene i dati sul veicolo afferenti a: intestatario; caratteristiche tecniche; stato giuridico.
Uffici PRA	Uffici periferici dell'ACI che gestiscono il PRA. - Sono presenti in tutte le province italiane e sono accessibili sia fisicamente sia online tramite il portale dell'ACI.
STA	Sportello telematico dell'automobilista attivato mediante un unico collegamento con il CED presso gli UMC, gli Uffici PRA, le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica. - Rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà.

3 Documenti di riferimento

All'interno del paragrafo viene riportata la lista di distribuzione che raccoglie i modelli operativi funzionali allo svolgimento delle attività descritte nella presente procedura e la normativa che disciplina il procedimento.

3.1 Modelli operativi

ID	Oggetto	Descrizione	Distribuzione		
			Attore	Attività	Modalità
01	Istanza unificata (IU0001)	Modello unificato per la presentazione della domanda di rilascio del DU in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà dei veicoli assoggettati all'iscrizione al PRA.	Interessato o STA	Presentazione dell'istanza	Digitale
			UMC	Preconvalida dell'istanza	Digitale
			Ufficio PRA	Convalida finale; Eventuale riconsulenza dell'istanza	Digitale
02	Modello TT2119	Modello di presentazione dell'istanza di immatricolazione o di reimmatricolazione per veicoli non assoggettati all'iscrizione al PRA.	Interessato o Studio di consulenza	Presentazione dell'istanza	Cartacea
			UMC	Convalida dell'istanza	Cartacea
03	Allegato 1	Domanda per la produzione di targhe d'epoca.	Interessato o Studio di consulenza	Invio all'UMC	PEC
			Interessato o STA/Studio di consulenza	Sottoscrizione della sezione di presa in carico delle targhe e della presa d'atto delle condizioni di manutenzione e pulizia	Firma autografa
04	Allegato 2	Istanza per il rilascio del duplicato delle targhe d'epoca.	Interessato o Studio di consulenza	Invio all'UMC	Consegna fisica



Per il dettaglio sull'utilizzo dei documenti operativi si rimanda alla sezione 5. *Modalità di esecuzione del procedimento*.

La lista di distribuzione di cui alla precedente tabella sarà soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione di eventuali sviluppi operativi che possano verificarsi nel tempo.

3.2 Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sulla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio del documento unico.
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, contenente la disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica, e relativa circolare applicativa prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010.
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2023, recante disposizioni di attuazione delle norme in materia di rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
- Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 21 novembre 2023, recante la disciplina delle modalità operative per il rilascio, delle targhe d'epoca per i veicoli di interesse storico e collezionistico, come modificato dal Decreto direttoriale 13 ottobre 2025, n. 393.
- Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 13 marzo 2019, n. 72, sull'approvazione del modello di istanza unificata IU0001 per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.



4 Ruoli organizzativi coinvolti e adempimenti procedurali

Di seguito sono descritti i ruoli organizzativi coinvolti nell'ambito della presente procedura e le responsabilità generali assegnate agli stessi.

Le attività operative specificate in analitico nella presente procedura devono in ogni caso intendersi effettuate dai singoli ruoli coinvolti nel rigoroso rispetto degli adempimenti procedurali di seguito definiti.

Ruoli organizzativi coinvolti	Adempimenti procedurali
Interessato o STA/Studio di consulenza automobilistica	- Richiede la visura preliminare dei dati associati al veicolo presenti negli archivi ANV e PRA; - effettua il pagamento delle tariffe e dei contributi previsti dal procedimento; - presenta le istanze di immatricolazione e reimmatricolazione e di eventuale iscrizione al PRA, garantendo l'autenticità dei documenti ad esse allegati; - consegna, in caso di reimmatricolazione, le targhe cessate e procede al ritiro delle targhe d'epoca presso l'UMC.
STA	- Verifica la corrispondenza tra le copie originali dei documenti d'epoca e le copie allegate all'istanza, restituendole poi agli interessati, nel caso di veicoli assoggettati all'iscrizione al PRA; - procede all'emissione del DU.
UMC	- Verifica la corrispondenza tra le copie originali dei documenti d'epoca e le copie allegate all'istanza, restituendoli poi agli interessati, nel caso di veicoli non assoggettati all'iscrizione al PRA; - effettua la preconvalida delle istanze di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli iscritti al PRA; - provvede ad inoltrare via PEC all'IPZS l'ordinativo di produzione delle targhe d'epoca; - organizza il ritiro delle targhe d'epoca con l'interessato o lo Studio di consulenza; - verifica, in caso di richiesta di duplicazione delle targhe, che il veicolo sia presente nei registri dell'ANV come veicolo di interesse storico e collezionistico; - gestisce le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione, con assegnazione di targa d'epoca, dei veicoli non assoggettati all'iscrizione al PRA.
Ufficio PRA	- Rilascia l'attestazione di visura; - convalida o ricusa l'istanza, a seconda della sussistenza dei requisiti.
IPZS	- Produce le targhe d'epoca; - consegna gli ordinativi all'UMC.



5 Modalità di esecuzione del procedimento

5.1 Ambito oggettivo di applicazione

Il procedimento di **rilascio dei documenti di circolazione**, con contestuale assegnazione delle **targhe d'epoca**, si applica agli autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole di interesse storico e collezionistico che rispettano le seguenti caratteristiche:

- a) sono in possesso del **certificato di rilevanza storica e collezionistica**, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale (DM) 17 dicembre 2009, o di un **attestato di storicità** rilasciato anteriormente alla data del 20 marzo 2010, in quanto **iscritti in uno dei seguenti Registri** ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (c.d.s.):
 - ASI;
 - Storico Lancia;
 - Italiano FIAT;
 - Italiano Alfa Romeo;
 - Storico FMI;
- b) rientrano in una delle seguenti **categorie**, ai sensi degli artt. 53, 54 e 57 c.d.s.:
 - motocicli con o senza sidecar;
 - tricicli (motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri);
 - mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale;
 - quadricicli, diversi da quelli leggeri;
 - motoarticolati;
 - autovetture;
 - autoveicoli per trasporto promiscuo;
 - autocarri;
 - autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
 - autocaravan;
 - autobus;
 - autotreni;
 - autoarticolati;
 - macchine agricole;
- c) presentano una **data di costruzione antecedente di almeno 20 anni** rispetto alla data della richiesta di iscrizione in uno dei Registri di cui all'art. 60 del c.d.s.;
- d) sono stati **già immatricolati in Italia** e quindi la relativa targa risulta essere già precedentemente associata al veicolo in almeno uno dei due archivi: **Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV)** e **Pubblico registro automobilistico (PRA)**;
- e) sono stati:
 - radiati d'ufficio (art. 96 c.d.s.);
 - radiati per esportazione (art. 103 c.d.s.);



- radiati per ritiro su area privata (con istanze presentate per la prima volta entro il 26.04.2006);
- radiati per demolizione prima del 30 giugno 1998, ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;
- mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa d'epoca.

Il procedimento si applica anche ai seguenti casi particolari:

- veicoli privi di targhe e di documenti di circolazione, che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia;
- veicoli mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targhe d'epoca rilasciate in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe stesse.

I suddetti veicoli sono ammessi a circolare su strada se in possesso dei requisiti, dispositivi ed equipaggiamenti adeguati alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.

Restano **esclusi** dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- i ciclomotori;
- i veicoli radiati per demolizione a decorrere dal 30 giugno 1998, nonché tutti i veicoli radiati ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione (causale: "CG - contributo governativo") a prescindere dalla data di presentazione della richiesta;
- i veicoli non presenti nell'ANV e nell'archivio PRA in quanto mai immatricolati in Italia.

All'interessato a presentare richiesta di **rilascio dei documenti di circolazione**, con contestuale assegnazione delle **targhe d'epoca**, viene fornita la possibilità di intraprendere due procedimenti amministrativi alternativi, descritti nelle sezioni 5.2 e 5.3.

È prevista anche la possibilità di presentare una richiesta di **uplicazione delle targhe d'epoca** in caso di furto, smarrimento o deterioramento, illustrata nella sezione 5.4.

Le attività descritte nella presente procedura possono essere soggette a variazioni. Tali modifiche potrebbero derivare da esigenze operative, cambiamenti organizzativi o aggiornamenti legislativi.



5.2 Richiesta ordinaria di immatricolazione, reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca

5.2.1 Disposizioni generali

Al fine di garantire il buon esito delle istanze di assegnazione delle targhe d'epoca, tenuto anche conto dell'entità del contributo dovuto per la produzione delle stesse come prescritto nella sezione 5.2.4, e al fine di ridurre i relativi tempi procedurali, l'interessato provvede a richiedere preliminarmente agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA apposita **visura** dei dati associati al veicolo, per la verifica che lo stesso sia presente in almeno uno dei rispettivi archivi (ANV e PRA), e sia possibile accertare il numero della targa rilasciata al momento della prima immissione in circolazione in Italia, ovvero in un momento storico successivo purché siano rispettati i limiti temporali di vetustà prescritti per la classificazione dei veicoli come di *"interesse storico e collezionistico"*.

Alla consultazione dei dati in archivio, viene rilasciata un'**attestazione di visura** che verrà allegata all'istanza di immatricolazione o reimmatricolazione. L'interessato può richiedere una **visura** per targa dei dati presenti negli archivi del PRA, previo versamento della tariffa di euro 6,00 per ciascuna ispezione richiesta.

Invece, la **visura preliminare** dei dati presenti nell'ANV avviene presentando agli UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, un'istanza di **accesso agli atti**, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, motivata dalla manifestazione di interesse ad ottenere il rilascio di targhe d'epoca. L'istanza è soggetta al pagamento di euro 16,00 per imposte di bollo ed euro 10,20 per diritti di motorizzazione (codice tariffa nazionale: "N004").

Se dalla visura dei dati in archivio è risultato che al veicolo, nel corso del tempo, siano state assegnate targhe diverse, gli interessati hanno **facoltà di indicare**, nell'istanza di immatricolazione o di reimmatricolazione, il numero di targa d'epoca prescelto. L'ultimo numero di targa d'epoca per il quale è possibile richiedere la riassegnazione deve essere già stato rilasciato da non meno di 20 anni (40 per le macchine agricole) anteriori alla data dell'attuale richiesta di immatricolazione o di reimmatricolazione.

Nel caso di veicoli di "origine sconosciuta", ovvero **privi di targhe e di documenti di circolazione, immatricolati in Italia**, ma che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati nel nostro Paese, verrà riassegnato il numero di targa d'epoca che risulta ancora attivo o, a richiesta dell'interessato, l'eventuale numero di targa precedente se presente in ANV o nell'archivio PRA.

Le modalità di richiesta di visura preliminare e di presentazione dell'istanza di immatricolazione o reimmatricolazione differiscono a seconda del veicolo per cui si richiede l'assegnazione delle targhe d'epoca, come descritto nelle sezioni seguenti.

In entrambi i casi, e in applicazione del DM 4 agosto 2023, non si procede al rilascio di "libretti di circolazione" conformi alla grafica originale.



5.2.2 Veicoli assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA

I criteri per procedere alla immatricolazione e alla reimmatricolazione, nonché ai prescritti controlli tecnici, sono enunciati nella circolare MOT prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010, che qui si richiama integralmente, nonché nelle circolari MOT prot. n. 1263 del 16.01.2023 e prot. n. 3570 del 3.02.2023 in tema di visita e prova.

In seguito alla visura preliminare, l'interessato presenta una richiesta di **immatricolazione** o di **reimmatricolazione**, redatta sul modello di istanza unificata (IU0001), secondo le procedure in uso in materia di rilascio del DU.

Nell'istanza unificata deve essere indicato il numero di targa d'epoca del quale si richiede l'assegnazione (da inserire nel campo "Targa") nonché l'ultimo numero di targa assegnato al veicolo (da inserire nel campo "Targa Precedente").

L'interessato presenta una richiesta di **immatricolazione** e di **iscrizione al PRA** (codice pratica: C01750), in caso di veicoli già immatricolati in Italia:

- radiati d'ufficio (art. 96 c.d.s.);
- radiati per esportazione (art. 103 c.d.s.);
- radiati per ritiro su area privata (con istanze presentate per la prima volta entro il 26.04.2006);
- radiati per demolizione prima del 30 giugno 1998.

All'istanza unificata viene allegato un fascicolo digitale comprendente i seguenti documenti:

- l'attestazione di visura rilasciata dall'Ufficio PRA;
- il titolo di proprietà (dichiarazione di proprietà o dichiarazione di vendita);
- il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l'eventuale attestato di storicità);
- le ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche arretrate per i tre anni precedenti a quello della reinscrizione del veicolo con una maggiorazione del 50% (per i veicoli radiati d'ufficio ex art. 96 c.d.s.);
- la riproduzione digitale degli eventuali documenti di circolazione o di proprietà d'epoca in possesso del richiedente.

Invece, qualora il veicolo sia stato **già immatricolato in Italia** ma successivamente **reimmatricolato** e **mai dismesso dalla circolazione**, l'interessato presenta una richiesta di **reimmatricolazione** e di rinnovo di iscrizione al PRA (codice pratica: C02110), allegando al fascicolo digitale la seguente documentazione:

- l'attestazione di visura rilasciata dall'Ufficio PRA;
- il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l'eventuale attestato di storicità) se il veicolo non è ancora stato classificato quale veicolo di interesse storico e collezionistico sul documento di circolazione;
- la carta di circolazione o il DU, il CDP/CDPD o il foglio complementare;



- l'eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa denuncia del furto, dello smarrimento o della distruzione delle targhe o dei documenti di circolazione o di proprietà, oppure l'eventuale denuncia in originale.

L'interessato presenta una richiesta di **reimmatricolazione** anche nel caso di veicoli di interesse storico e collezionistico “di origine sconosciuta”, intendendo per tali quei veicoli che siano privi di targhe e di documenti di circolazione, **già immatricolati in Italia, ma che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati nel nostro Paese.**

L'ipotesi da ultima considerata costituisce una accezione limitata della categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico comunemente definiti come “di origine sconosciuta”. Pertanto, fermo restando che detti veicoli sono suscettibili di immatricolazione ordinaria secondo le istruzioni operative recate dalla richiamata circolare MOT prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010, per quanto di interesse ai fini della presente procedura si precisa che i veicoli stessi possono **ottenere la riassegnazione del numero della targa d'epoca che risulta ancora attivo ovvero, a richiesta dell'interessato, l'eventuale numero di targa precedente se presente in ANV o nell'archivio PRA.**

All'atto di presentazione dell'istanza, i già menzionati documenti d'epoca sono **portati in visione allo STA** il quale, verificata la corrispondenza tra gli originali stessi e le copie allegate all'istanza, li restituisce agli interessati.

Lo STA può inoltrare il fascicolo digitale dell'istanza unificata solo **previo pagamento delle ordinarie tariffe** (euro 32,00 di imposte di bollo, euro 10,20 di diritti di motorizzazione, emolumenti PRA e IPT) prescritte per il rilascio del DU in sede di immatricolazione e reimmatricolazione. In mancanza del pagamento, la stampa del DU viene **inibita**.

Per i **veicoli circolanti**, all'atto di presentazione dell'istanza di reimmatricolazione, l'interessato deve **restituire le relative targhe**. Detti veicoli, in quanto privi di targhe, non potranno quindi circolare o sostare su strada sino a quando non verrà effettuata la consegna delle targhe d'epoca richieste, salvo quanto previsto in caso di richiesta alternativa di reimmatricolazione (sezione 5.3 della presente procedura).

Qualora tutti i requisiti sopraelencati previsti per il rilascio delle targhe d'epoca siano rispettati, l'UMC effettua la **preconvalida** delle istanze e dei relativi fascicoli digitali.

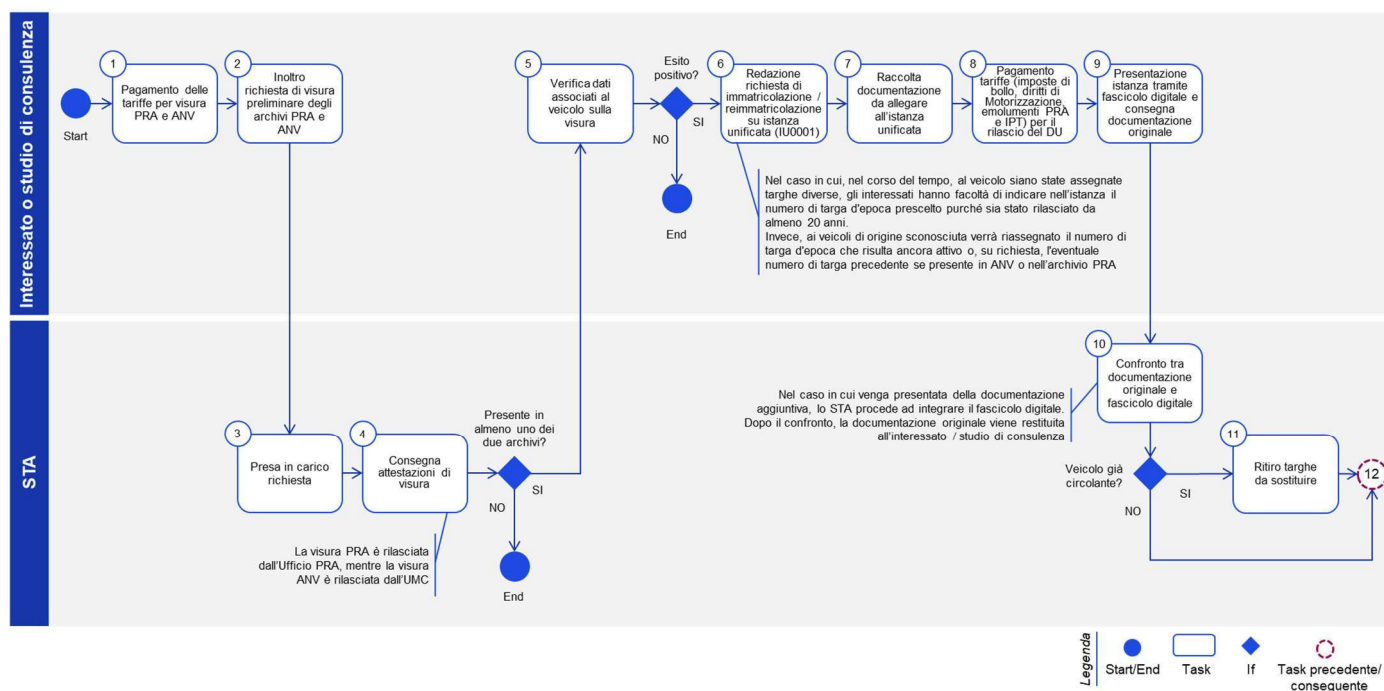
In seguito alla preconvalida, lo STA procede all'emissione del DU.

Successivamente, l'Ufficio PRA, secondo le ordinarie procedure implementate in attuazione del d.lgs. n. 98/2017, valuta le istanze presentate e convalida o ricusa l'istanza, a seconda della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

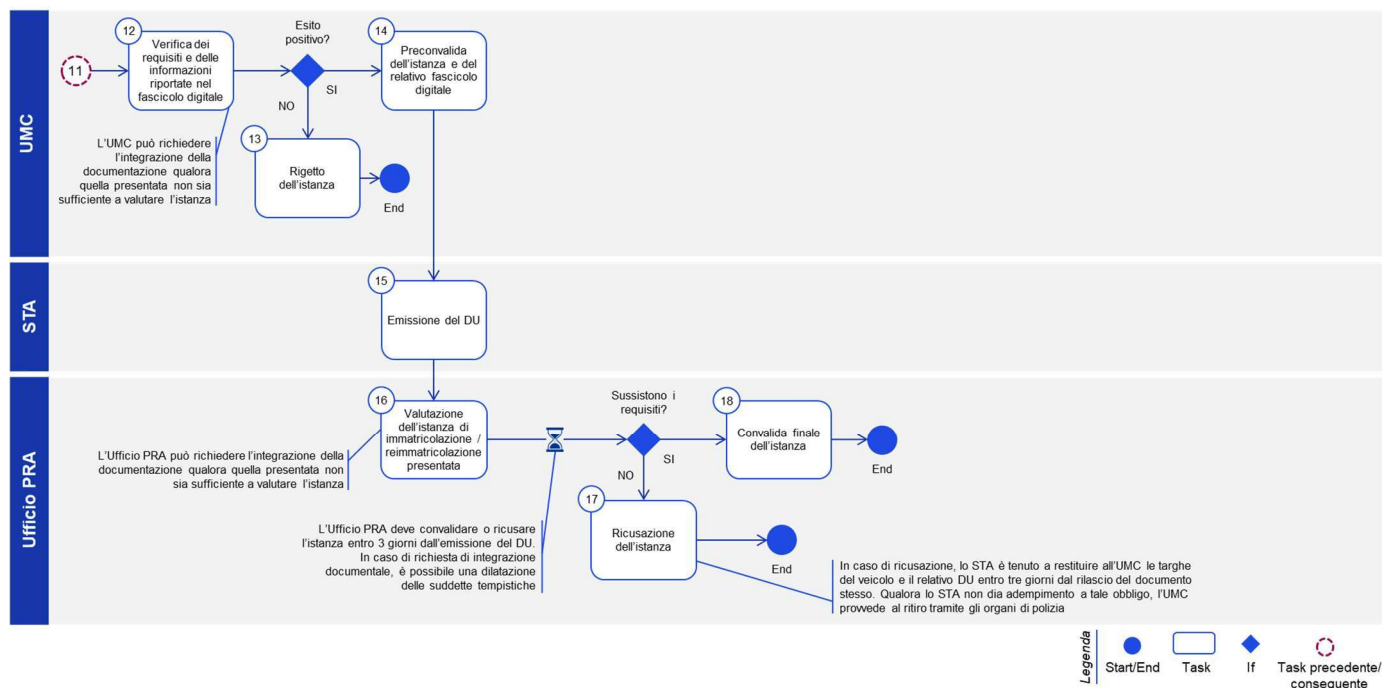


In caso di ricusazione, lo STA è tenuto a restituire all'UMC le targhe del veicolo e il relativo DU entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. Qualora lo STA non dia adempimento a tale obbligo, l'UMC provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e del DU.

Richiesta ordinaria - Veicoli assoggettati a iscrizione PRA (1/2)



Richiesta ordinaria - Veicoli assoggettati a iscrizione PRA (2/2)



5.2.3 Macchine agricole e veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA

Le richieste di visura preliminare e di immatricolazione o reimmatricolazione, con contestuale assegnazione di targhe d'epoca, per le macchine agricole, per gli autoveicoli e per i motoveicoli non soggetti ad iscrizione al PRA (art. 26 del RD 29 luglio 1927, n. 1814) vengono presentate **presso gli UMC**, anche per il tramite degli Studi di consulenza automobilistica.

Espletata la fase preliminare di visura dei dati presenti nell'ANV, l'interessato o lo Studio di consulenza presenta all'UMC l'istanza di immatricolazione o di reimmatricolazione redatta sul **modello TT2119**.

In caso di istanza di **immatricolazione**, oltre all'ordinaria documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, vengono allegati al fascicolo i seguenti documenti:

- l'attestazione di visura dei dati presenti nell'ANV;
- il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l'eventuale attestazione di storicità);
- le ricevute di pagamento delle prescritte tariffe (euro 32,00 di imposte di bollo ed euro 10,20 di diritti di motorizzazione);
- copia degli eventuali documenti di circolazione d'epoca in possesso del richiedente.

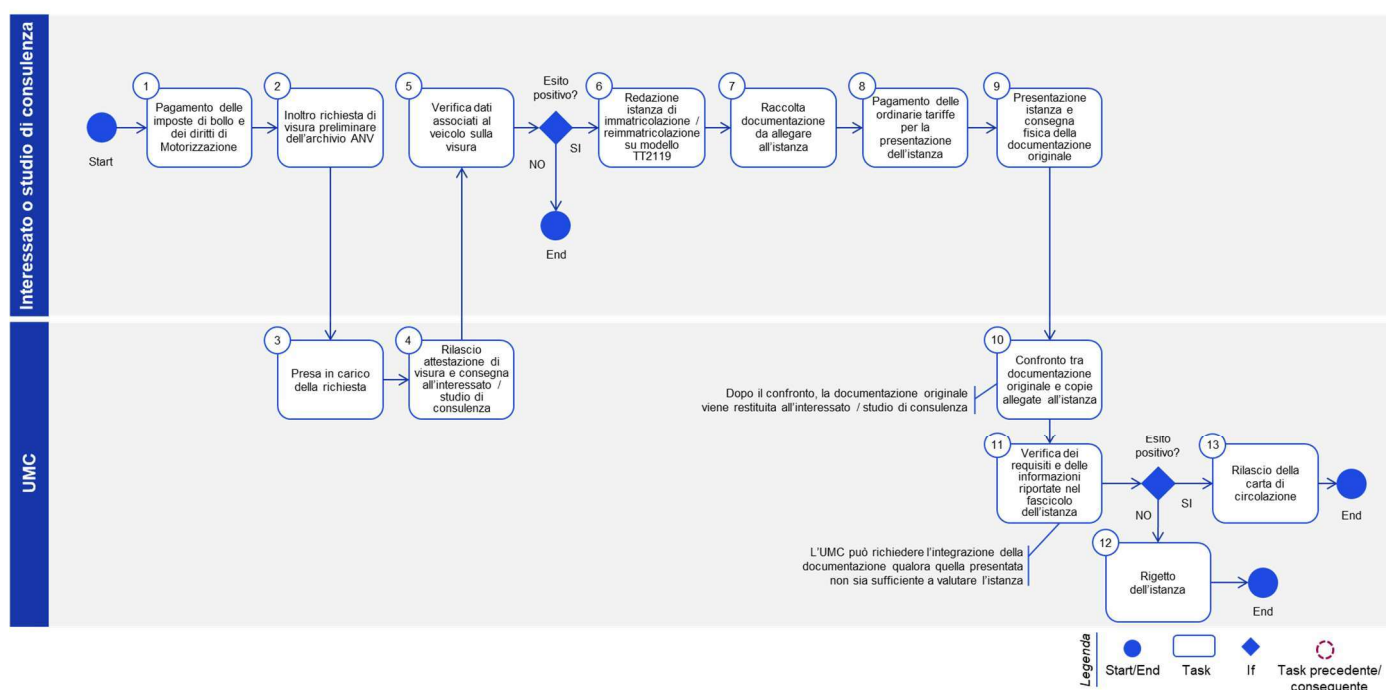
In caso di istanza di **reimmatricolazione**, gli allegati al fascicolo sono i seguenti:

- l'attestazione di visura dei dati presenti nell'ANV;

- il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l'eventuale attestazione di storicità);
- la carta di circolazione e le targhe;
- l'eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa denuncia del furto, dello smarrimento o della distruzione delle targhe o dei documenti di circolazione;
- copia degli eventuali documenti di circolazione d'epoca in possesso del richiedente.

All'atto di presentazione dell'istanza, i predetti documenti d'epoca sono **portati in visione all'UMC** il quale, verificata la corrispondenza tra gli originali stessi e le copie allegate all'istanza, li restituisce agli interessati.

Richiesta ordinaria - Veicoli non assoggettati a iscrizione PRA



5.2.4 Produzione e consegna delle targhe d'epoca

Dopo l'emissione del DU e la convalida da parte dell'Ufficio PRA, o l'emissione della carta di circolazione per macchine agricole e veicoli non soggetti all'iscrizione al PRA, l'interessato, o lo Studio di consulenza che ha curato la pratica, deve effettuare il **pagamento** tramite la piattaforma PagoPA dei seguenti importi:

- euro 549,00 per gli autoveicoli;
- euro 274,50 per i motoveicoli e le macchine agricole.

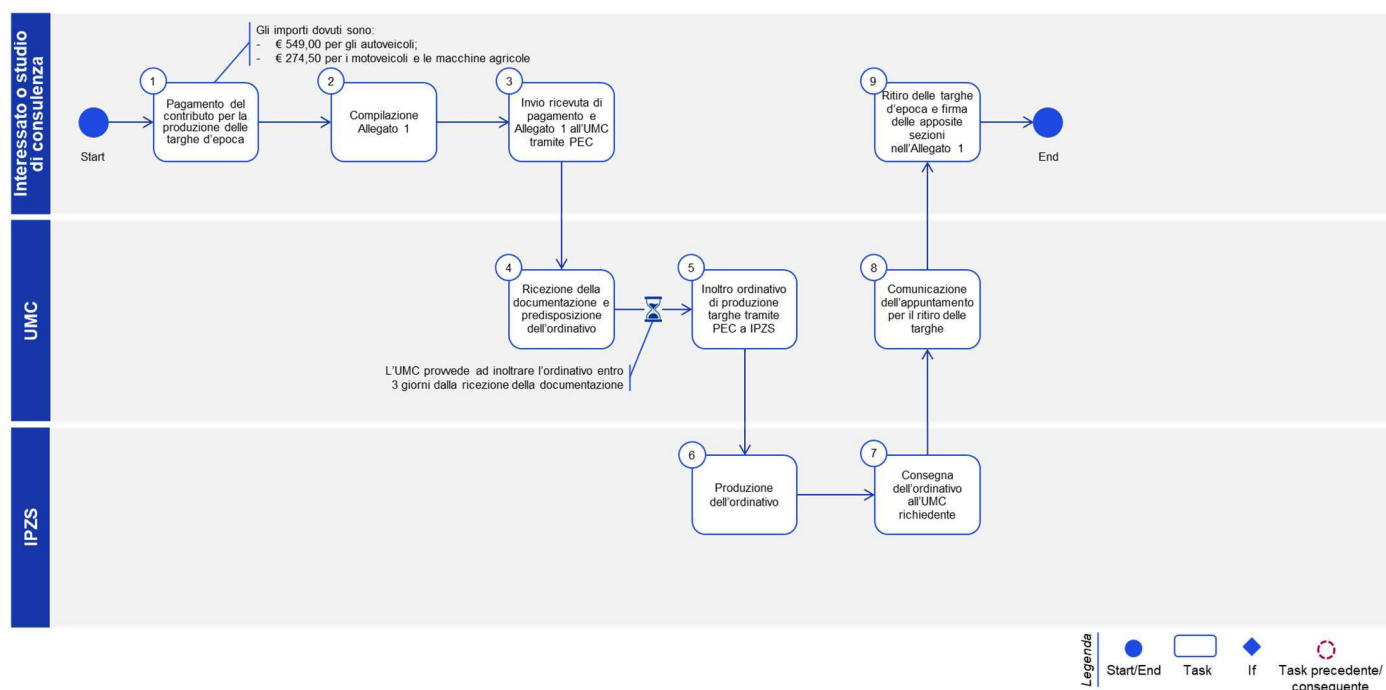
La ricevuta di pagamento del contributo per la produzione delle targhe d'epoca, unitamente alla comunicazione conforme all'allegato modello (All. 1), devono essere inviati tramite **PEC all'UMC**.

Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, l'UMC provvede ad inoltrare via PEC l'**ordinativo di produzione** delle targhe d'epoca all'IPZS.

Effettuata dall'IPZS la produzione e consegna dell'ordinativo, l'UMC comunica all'interessato o allo Studio di consulenza la data e la fascia oraria in cui è possibile il **ritiro delle targhe**.

Recatosi presso lo STA o l'UMC, l'interessato, la persona delegata o l'incaricato dello Studio di consulenza **ritira le nuove targhe** e sottoscrive l'apposita sezione del modello allegato (All. 1) per confermare la presa in consegna delle targhe, nonché la presa d'atto delle condizioni di manutenzione e pulizia consigliate.

Produzione e consegna delle targhe d'epoca





5.3 Richiesta alternativa di reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca

All'interessato al rilascio delle targhe d'epoca per veicoli circolanti in Italia è data facoltà di scegliere un **procedimento amministrativo alternativo** al fine di ridurre il tempo di attesa previsto dal rilascio stesso ed evitare l'impossibilità di circolazione del veicolo dal momento della restituzione delle targhe ordinarie al momento del ritiro delle targhe d'epoca.

Tale procedimento alternativo prevede che l'interessato, anche tramite lo STA, presenti richiesta di **visura preliminare** dei dati presenti in archivio per la verifica di assegnabilità del numero di targa d'epoca, secondo le modalità descritte nelle precedenti sezioni.

Verificata l'assegnabilità delle targhe d'epoca, l'interessato procede alla compilazione dell'All. 1, dichiarando l'intenzione di espletare il procedimento di richiesta alternativa di reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca. Successivamente, effettua il **pagamento di euro 16,00 di imposta di bollo e delle somme** previste dal contributo per la produzione delle targhe d'epoca (sezione 5.2.4).

L'interessato, anche per il tramite dello STA, **invia** l'All. 1 e le ricevute di pagamento tramite PEC all'UMC competente.

Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta documentazione, l'UMC provvede ad inoltrare via PEC l'**ordinativo di produzione** delle targhe d'epoca all'IPZS.

IPZS, una volta prodotte, **consegna** le targhe d'epoca all'UMC.

L'interessato (o lo STA), ricevuta comunicazione da parte dell'UMC dell'avvenuta produzione delle targhe, presenta la **richiesta di reimmatricolazione**, a seconda dei casi di specie sopra descritti, previo pagamento delle ordinarie tariffe, al netto di quanto già versato al momento della presentazione dell'All. 1 (euro 16,00 di imposte di bollo, euro 10,20 di diritti di motorizzazione, eventuali emolumenti PRA e IPT).

In caso di veicoli assoggettati all'iscrizione al PRA, l'UMC effettua la preconvalida dell'istanza ed emette il DU o la carta di circolazione con il nuovo numero di targa.

L'interessato si reca presso lo STA o l'UMC, consegna le targhe e il DU (o la carta di circolazione e il certificato di proprietà) cessati e **ritira le nuove targhe d'epoca e il nuovo DU o la carta di circolazione**, senza necessità che venga imposto il fermo alla circolazione sul veicolo.

In seguito, l'Ufficio PRA effettua la verifica per **convalida finale dell'istanza**. Qualora non sussistano i requisiti sopraelencati, l'Ufficio PRA **ricusa** l'istanza.

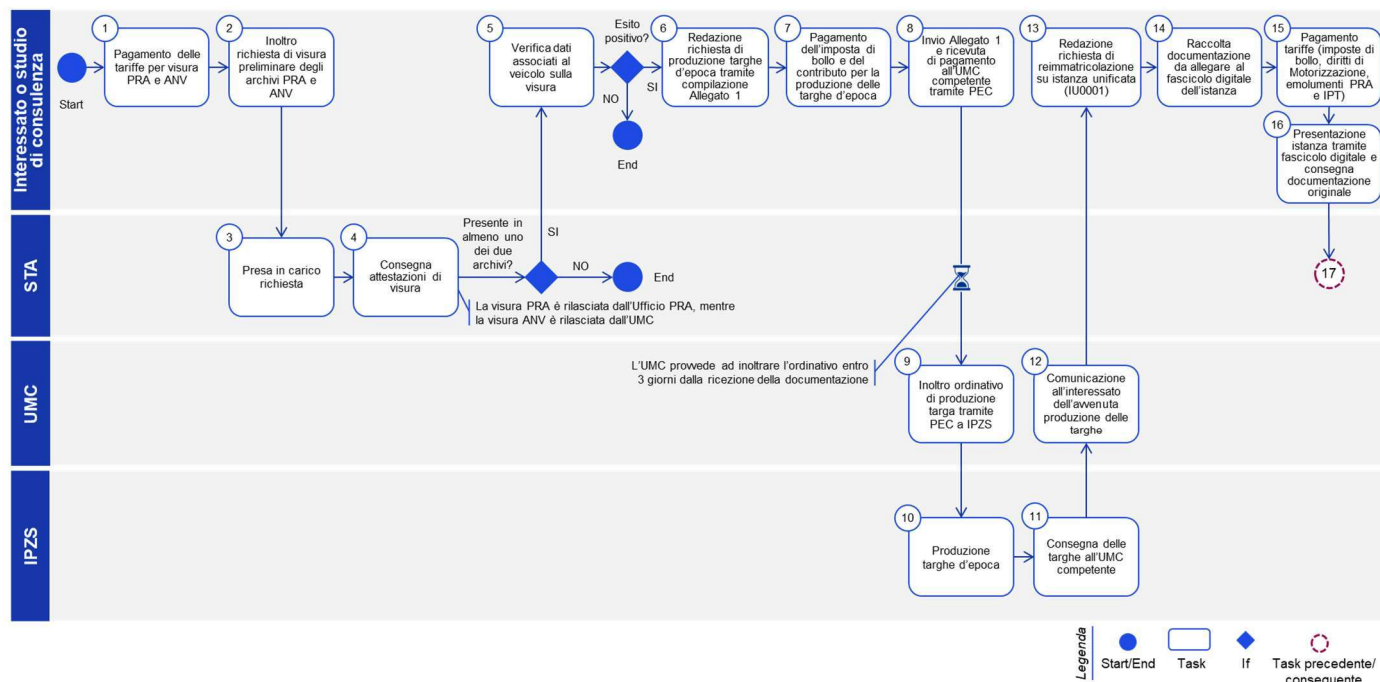
In caso di riconsiderazione, le targhe del veicolo e il relativo DU devono essere restituiti all'UMC entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. Qualora l'interessato (o lo STA) non dia adempimento a tale obbligo, l'UMC provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e del DU.



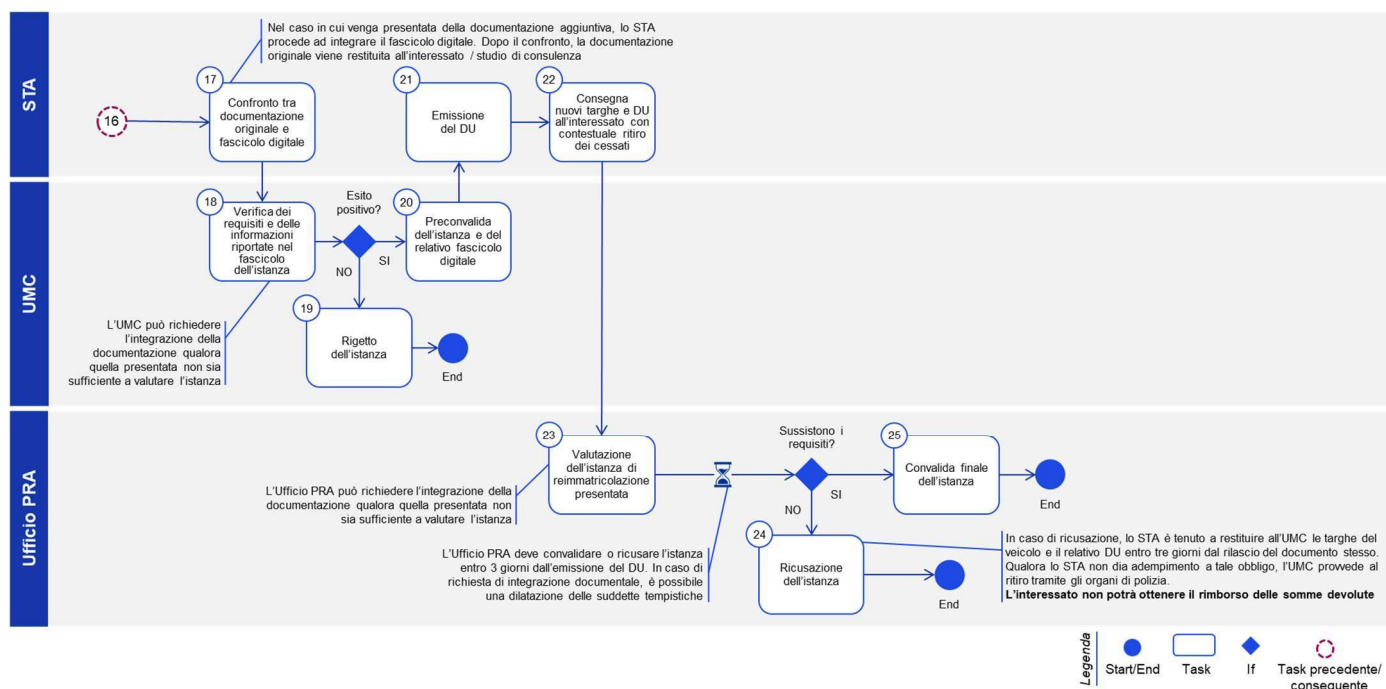
Si evidenzia infine che, nell'eventualità di ricusazione a qualsiasi titolo dell'istanza, l'interessato non potrà ottenere il rimborso delle somme devolute.



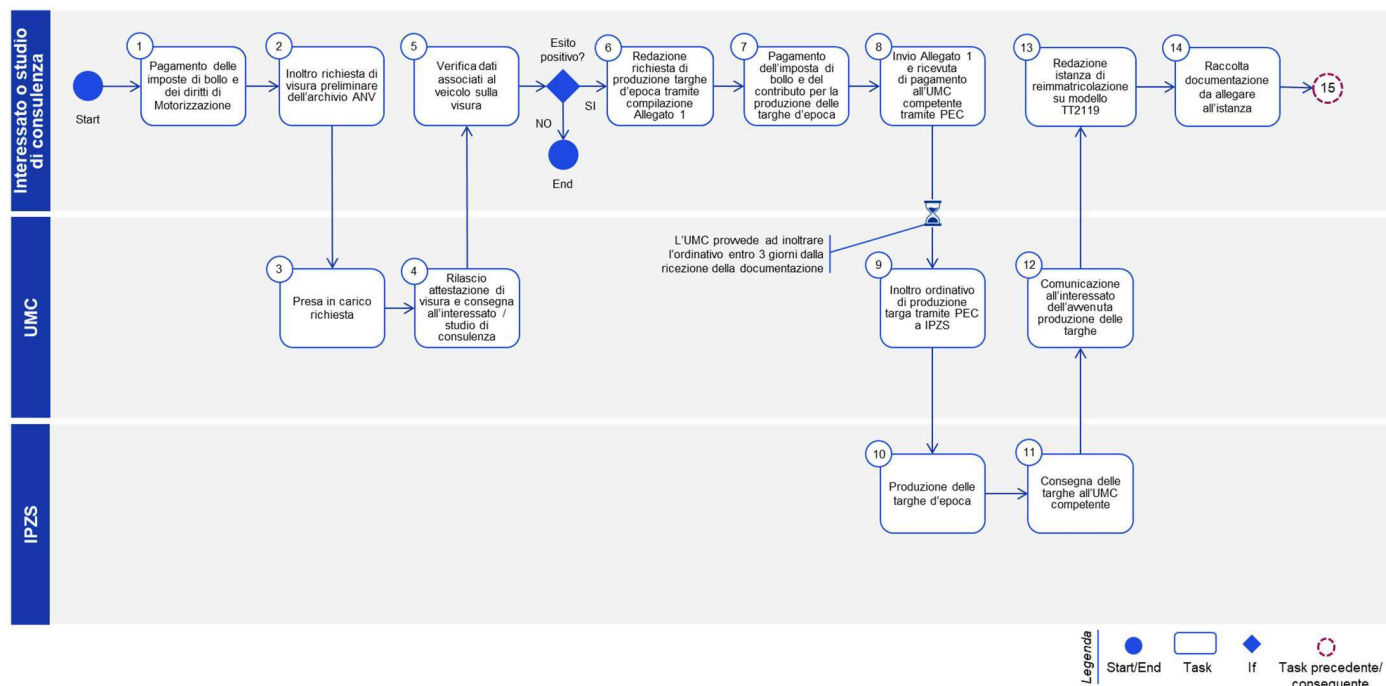
Richiesta alternativa - Veicoli circolanti assoggettati a iscrizione PRA (1/2)



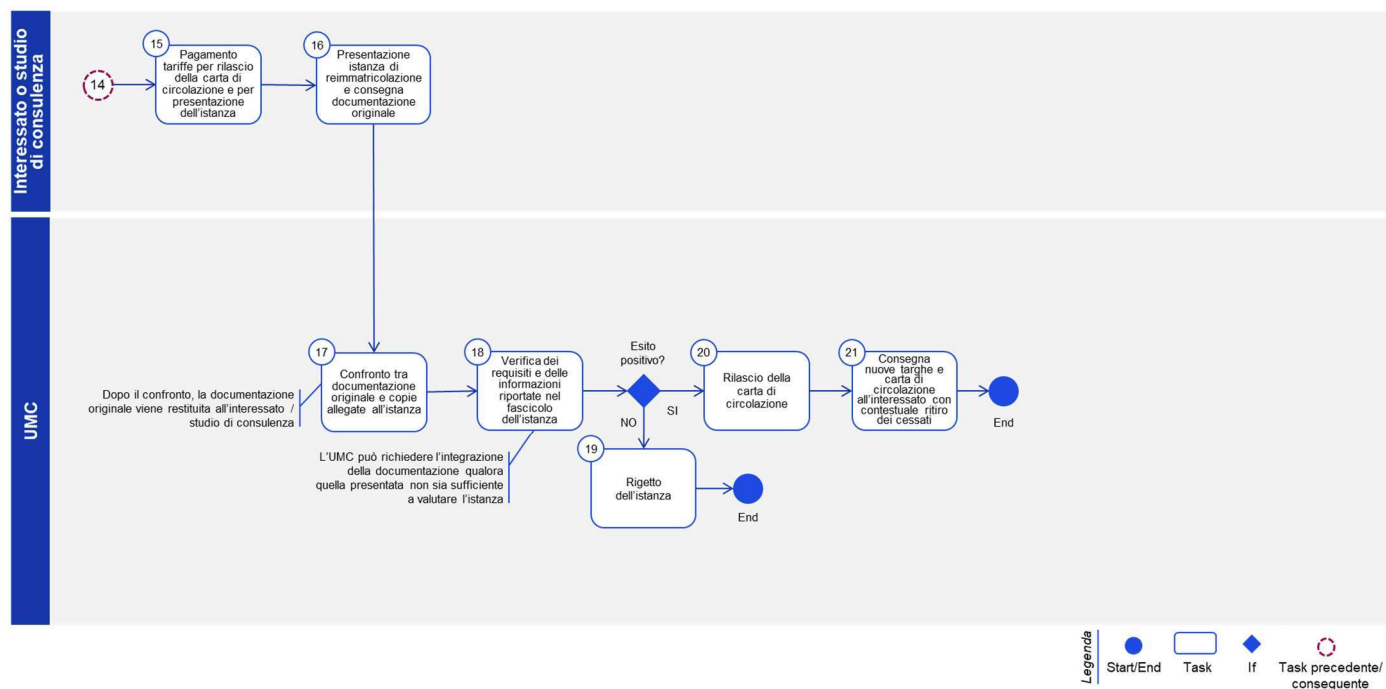
Richiesta alternativa - Veicoli circolanti assoggettati a iscrizione PRA (2/2)



Richiesta alternativa - Veicoli circolanti non assoggettati a iscrizione PRA (1/2)



Richiesta alternativa - Veicoli circolanti non assoggettati a iscrizione PRA (2/2)





5.4 Duplicazione delle targhe d'epoca

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico già circolanti con targhe d'epoca rilasciate in Italia prima del 25 novembre 2023, e per quelli immatricolati o reimmatricolati in data successiva secondo le procedure sin qui descritte, gli interessati possono richiedere agli UMC un **duplicato delle targhe** stesse nel caso in cui queste siano oggetto di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento.

Alla richiesta di rilascio del duplicato delle targhe d'epoca, redatta conformemente al modello allegato (All. 2), effettuata direttamente dall'interessato o per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, sono allegati:

- la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del richiedente;
- la dichiarazione sostitutiva della denuncia del furto, dello smarrimento o della distruzione delle targhe o dei documenti di circolazione o di proprietà, oppure l'eventuale denuncia in originale;
- la fotocopia del documento di circolazione del veicolo;
- le targhe deteriorate;
- la ricevuta di pagamento del contributo dovuto per la produzione della targa d'epoca;
- la ricevuta di pagamento di euro 16,00 per imposte di bollo dovute per la richiesta (codice tariffa nazionale: "N019").

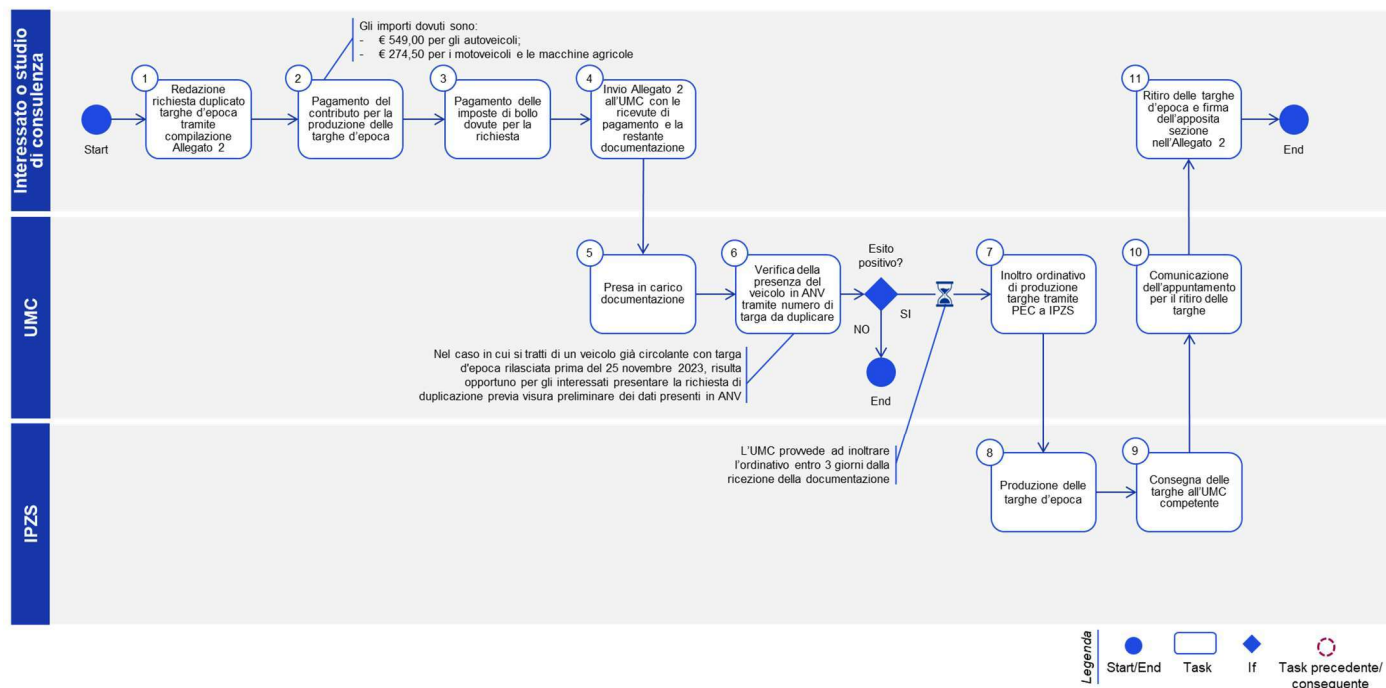
L'UMC procede a verificare tramite il numero della targa da duplicare che il veicolo sia presente nei registri dell'ANV come veicolo di interesse storico e collezionistico, tenendo conto del fatto che:

- laddove si tratti di un veicolo al quale è stata associata la targa d'epoca sulla base delle istruzioni operative della procedura attualmente in essere questo sarà certamente presente nell'ANV;
- nel caso in cui si tratti di un veicolo già circolante con targa d'epoca rilasciata prima del 25 novembre 2023, risulta opportuno per gli interessati presentare la richiesta di duplicazione previa **visura preliminare** dei dati presenti in archivio ANV, **al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari al buon esito dell'istanza di duplicazione delle targhe stesse ed evitare quindi, nel caso in cui l'istanza venga respinta, l'impossibilità di ottenere il rimborso del contributo versato per la produzione delle targhe.**

Conclusa la fase di verifica, l'UMC procede con l'ordinativo all'IPZS secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.2.4.



Duplicazione delle targhe d'epoca





6 Allegati

ID	Oggetto	Codifica
01	Allegato 1 (Istanza di produzione)	IST-PRODUZIONE-001
02	Allegato 2 (Istanza di duplicazione)	IST-DUPLICAZIONE-001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Salvatore Moretto)



Firmato da Salvatore Moretto il 30-10-2025

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Servedio)

Firmato
digitalmente da
Gaetano Servedio

Data e ora della firma:
13/10/2025 11:50:08

**** QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO ****